

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

CONSULTAZIONE SULLA BOZZA DI CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DI EMENDAMENTI

22 FEBBRAIO 2017

PREMESSA

Il presente documento contiene le motivazioni degli emendamenti al testo del Correttivo al Decreto Legislativo n. 50/2016, riportati, come richiesto, nei format messi a disposizione dal Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per comodità di lettura, sono stati riportati nel documento anche i testi degli emendamenti.

EMENDAMENTI

ART. 3 (DEFINIZIONI)

Emendamento

Al termine dell'articolo aggiungere:

"ggggg quinquies) "valutazione di conformità": la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate."

Conseguentemente:

sostituire il sostantivo "certificato/i" con "valutazione/i di conformità" in tutto il provvedimento laddove riferibile alle valutazioni degli Organismi di Valutazione della Conformità.

Motivazione

All'interno del Decreto – e delle ultime Direttive Europee in materia di appalti e concessioni – si fa frequente riferimento alle valutazioni di conformità, seppure con una terminologia talvolta atecnica che potrebbe determinare alcune incertezze operative. Segnaliamo, inoltre, che imprecisioni di linguaggio che sembrano rispecchiare conoscenze approssimative del contesto specifico, si riscontrano, tra l'altro, anche nelle pronunce della giurisprudenza amministrativa in tema di appalti pubblici.

Risulta, quindi, quanto mai opportuno l'inserimento della corretta definizione di "valutazione di conformità" all'interno dell'articolo 3 del Decreto, onde contestualizzare in modo chiaro il riferimento. La definizione fornita, ripresa dall'art. 2 Regolamento (CE) n. 765 del 2008, è analoga alla definizione contenuta nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 - Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali.

Come verrà meglio illustrato nel prosieguo del documento – anche in relazione al contenuto dell’art. 82 che recepisce l’art. 44 della Direttiva 2014/24/UE – la suggerita sostituzione del sostantivo “certificato/i” con la locuzione “valutazione/i di conformità” consente, nel rispetto sostanziale del precetto europeo, un più corretto riferimento a tutte le attività e a tutti i documenti che sono ricompresi in tale ambito e, dunque, non solo ai certificati (termine che indica l’attestazione della conformità alle norme di riferimento rilasciata per i sistemi gestionali, i prodotti e i servizi, il personale, le tarature e i materiali di riferimento), ma anche ai rapporti rilasciati a seguito delle attività di prova dei laboratori, di ispezione, di verifica e di test dei circuiti interlaboratorio.

Difatti, il termine “certificazione” nel linguaggio tecnico della normativa internazionale, richiamata nel Regolamento (CE) n. 765 del 2008, individua solo alcune procedure di valutazione, mentre l’espressione “relazione di prova” (utilizzata nella traduzione italiana della Direttiva 2014/24/UE) non è in effetti riconducibile al linguaggio propriamente tecnico ancorché il considerando n. 13 del Regolamento (CE) n. 765 del 2008 e l’art. 19 dello stesso menzionino i “rapporti di prova”, il cui significato appare riconoscibile benché l’espressione non sia corretta.

Utilizzando la locuzione tecnicamente corretta “valutazione di conformità” si possono ricomprendere invece, in conformità alle definizioni dell’art. 2 del citato Regolamento e alla ratio delle previsioni normative, tutte le procedure attuate per verificare la conformità alle norme di riferimento, che ne descrivono i requisiti.

Si sottolinea che, in quanto linguaggio tecnico, non è possibile parafrasare o sostituire l’espressione corretta con altri termini, anche ove appaiano sinonimi, senza renderne incerto il significato. In questo senso appare indispensabile il richiamo dell’attenzione del Legislatore (sia nazionale che europeo) sull’importanza dell’utilizzo corretto del vocabolario tecnico (di cui alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000 - Valutazione della conformità, Vocabolario e principi generali) al fine di garantire una reale semplificazione e omogeneizzazione delle procedure.

ART. 3 (DEFINIZIONI)

Emendamento

Al termine dell’articolo aggiungere:

“ggggg sexes) “accreditamento”: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato Organismo di Valutazione della Conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.”

Motivazione

All’interno del Decreto – e delle ultime Direttive Europee in materia di appalti e concessioni – si fa frequente riferimento all’accreditamento delle valutazioni di conformità; tuttavia, come denunciano le imprecisioni di linguaggio contenute nella normativa, ma anche in alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa in tema di appalti, le conoscenze del contesto specifico non sembrano essere sufficientemente approfondite.

Risulta, quindi, quanto mai opportuno l'inserimento della corretta definizione di "accreditamento" all'interno dell'articolo 3 del Decreto, onde contestualizzare in modo chiaro il riferimento. La definizione fornita, ripresa dall'art. 2 Regolamento (CE) n. 765 del 2008, si rifà alla definizione contenuta nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 - Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali.

Il D. Lgs. 50/2016 richiama in più punti il Regolamento (CE) n. 765/08 (art. 38, art. 82, art. 87, art. 90, art. 93), che prevede e disciplina l'accreditamento.

Si rammenta che il sistema di accreditamento (disciplinato dalla norma tecnica UNI EN ISO/IEC 17011) è nato, a livello internazionale, su base volontaria alla fine degli anni '80 ed è stato riconosciuto dalla normativa primaria europea nel 2008, con il Regolamento citato.

Trattandosi di un sistema che opera sulla base di regole comuni, in forza delle quali è garantito il mutuo riconoscimento degli Enti accreditati e delle attività dagli stessi svolte, appare indispensabile che i precetti delle norme primarie non si pongano in contrasto con i contenuti delle norme tecniche armonizzate cui si riferiscono, al fine di prevenire il rischio di confusioni o distorsioni suscettibili di pregiudicare la stessa tenuta del sistema di mutuo riconoscimento delle valutazioni di conformità.

Il Regolamento (CE) n. 765 del 2008 disciplina l'accreditamento nell'Unione Europea poiché "È necessario assicurare che i prodotti che beneficiano della libera circolazione dei beni all'interno della Comunità soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica, assicurando che la libera circolazione dei prodotti non sia limitata in misura maggiore di quanto consentito ai sensi della normativa comunitaria di armonizzazione o altre norme comunitarie in materia. Di conseguenza, si dovrebbero prevedere norme sull'accreditamento, la vigilanza del mercato, i controlli dei prodotti provenienti da paesi terzi e la marcatura CE." (considerando n. 1 del Reg. (CE) n. 765 del 2008).

"L'accreditamento fa parte di un sistema globale, che comprende la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato, concepito al fine di valutare e garantire conformità alle norme applicabili" (considerando n. 8 del Reg. (CE) n. 765 del 2008).

"Il valore particolare dell'accreditamento sta nel fatto che esso fornisce un'attestazione dotata di autorità della competenza tecnica degli Organismi cui spetta assicurare conformità alle norme applicabili" (considerando n. 9 del Reg. (CE) n. 765 del 2008).

E' dunque opportuno inserire la definizione tecnica dell'accreditamento, anche al fine di prevenire possibili confusioni con altre funzioni di accreditamento utilizzate dalle Pubbliche Amministrazioni, ma estranee al sistema di norme internazionali armonizzate.

In Italia la funzione di accreditamento è svolta da ACCREDIA, quale Ente unico nazionale, in virtù della designazione effettuata con DM interministeriale del 22 dicembre 2009, emanato in applicazione della legge n. 99/2009.

ART. 26 (VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE)

Emendamento

Alla lettera a) del comma 6, eliminare la parola "controllo" e sostituirla con la parola "ispezione".

Motivazione

Gli Organismi accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 si definiscono propriamente "Organismi di Ispezione".

ART. 26 (VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE)

Emendamento

Alla lettera b) del comma 6, eliminare la frase "di un sistema interno di controllo della qualità;" e sostituirla con: "di un sistema di gestione della qualità certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, da Organismi di Certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021".

Alla lettera c) del comma 6, eliminare la frase "di un sistema interno di controllo della qualità" e sostituirla con: "di un sistema di gestione della qualità certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, da Organismi di Certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021".

Motivazione

Il richiamo generico e non tecnico alla presenza di un "sistema interno di controllo della qualità", senza che ne sia prevista la certificazione e la conseguente periodica verifica di corretto funzionamento, non si ritiene possa dare le adeguate garanzie di efficacia richieste al cruciale compito di verifica della progettazione.

Garanzie adeguate possono essere fornite unicamente da una certificazione accreditata di tali sistemi poiché, come già rammentato, "L'accreditamento fa parte di un sistema globale, che comprende la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato, concepito al fine di valutare e garantire conformità alle norme applicabili" (considerando n. 8 del Reg. (CE) n. 765 del 2008); "Il valore particolare dell'accreditamento sta nel fatto che esso fornisce un'attestazione dotata di autorità della competenza tecnica degli Organismi cui spetta assicurare conformità alle norme applicabili" (considerando n. 9 del Reg. (CE) n. 765 del 2008).

Si osserva che ANAC nelle proprie linee guida "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" ha adottato questa linea. In considerazione della natura non cogente del citato provvedimento e, conseguentemente, della possibilità delle stazioni appaltanti di disapplicarla (come rammentato dal Consiglio di Stato) si ritiene necessario consolidare questo orientamento adottando l'emendamento proposto.

ART. 26 (VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE)

Emendamento

Dopo il comma 8 è inserito in seguente: "8-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Ente unico nazionale di accreditamento di concerto con il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definite le modalità e le procedure e specificati i requisiti delle norme per l'accREDITAMENTO e la certificazione di cui al comma 6."

Motivazione

La UNI EN ISO 9001 è la norma che individua i requisiti per i sistemi di gestione per la qualità, è una norma adattabile a qualunque tipo di organizzazione, sia che produca beni di consumo, sia che svolga servizi.

Si ritiene pertanto opportuno affidare alla regolazione flessibile la definizione dei requisiti specifici che, esplicitando per l'attività di verifica dei progetti i requisiti generici contenuti nella norma, permettano di uniformarne l'applicazione da parte sia degli Organismi di certificazione della conformità, sia dei soggetti certificati.

Vigente il precedente sistema normativo sugli appalti, a partire dal DPR 554 - Regolamento Merloni, ACCREDIA, per rispondere all'esigenza citata, aveva elaborato con le parti interessate il "Regolamento per l'accREDITAMENTO degli organismi operanti la certificazione del sistema di gestione per la qualità, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, delle organizzazioni che effettuano attività di verifica della progettazione delle opere, ai fini della validazione, in ambito cogente". L'esigenza di avere un documento di riferimento per approvare l'operato degli Organismi di certificazione per la verifica ai fini della validazione dei progetti è maggiore col nuovo codice, che ha abrogato le regole specifiche in tema che erano contenute nel D.Lgs. 163/2006 e relativo DPR 207/2010. Il documento, con gli opportuni aggiornamenti, può costituire il riferimento per un provvedimento del Ministero.

ART. 82 (RAPPORTI DI PROVA, CERTIFICAZIONE E ALTRI MEZZI DI PROVA)

Emendamento

Sostituire la rubrica con la seguente: "(Valutazioni di conformità e altri mezzi di prova)".

Motivazione

La rubrica sostituita indica solo alcuni tipi di valutazioni di conformità mentre l'articolo, seppure con linguaggio atecnico, richiama proprio il complesso delle valutazioni di conformità utilizzabili come mezzi di prova della conformità ai requisiti richiesti nel bando, indicando inoltre gli eventuali mezzi di prova alternativi alle valutazioni stesse.

ART. 82 (RAPPORTI DI PROVA, CERTIFICAZIONE E ALTRI MEZZI DI PROVA)

Emendamento

Sostituire il primo comma con il seguente:

“1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli Operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto:

- a) valutazioni di conformità rilasciate da Organismi di Valutazione della Conformità accreditati per tali valutazioni a norma del Regolamento (CE) n. 765 del 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, oppure autorizzati, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli Organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore;
- b) accreditamenti rilasciati a norma del Regolamento (CE) n. 765 del 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.”

Motivazione

L'attuale formulazione del primo comma dell'art. 82, come noto, ricalca la previsione del par. 1 dell'art. 44 della Direttiva 2014/24/UE. I rapporti tra diritto europeo e diritto interno sono noti alla scrivente ACCREDIA, tuttavia si ritiene ugualmente opportuno proporre la modifica di cui sopra in quanto la formulazione utilizzata dal Legislatore europeo non è del tutto chiara e si presta ad interpretazioni distorte. La modifica proposta, quindi, nel rispetto della sostanza del precetto specifico e della normativa europea in generale, renderebbe maggiormente chiara ed efficace la disposizione.

Innanzitutto, non è corretto dal punto di vista tecnico il riferimento ai "certificati", il cui rilascio costituisce solo una possibile componente dell'attività di valutazione di conformità.

Ritenendo che la ratio delle disposizioni europee recepite attraverso il D. Lgs. n. 50/2016, sia di garantire alla Pubblica Amministrazione il più alto grado di affidabilità di lavori, forniture e servizi che questa appalta, occorrerebbe fare riferimento non alla richiesta del possesso di "certificazioni" (anche nel caso in cui le stesse siano rilevanti al fine di accedere al sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) quanto, piuttosto, alla richiesta di produrre "valutazioni di conformità", espressione formalmente e tecnicamente corretta, che comprende tutti i tipi di verifiche svolte per accertare la conformità garantite dal sistema di accreditamento.

Dal momento che i bandi di gara potrebbero essere relativi anche a servizi resi da soggetti accreditati (ad esempio servizi di ispezione), e dunque implicare la necessità per gli Operatori economici di dimostrare, ai fini della partecipazione alla gara, il requisito della qualificazione attraverso il possesso dell'accreditamento, si ritiene opportuno richiamare nel comma anche l'accreditamento stesso, la cui citazione esplicita, pur essendo anch'esso una valutazione di conformità, appare necessaria per motivi di chiarezza.

Il riferimento alle certificazioni equivalenti, che si propone di eliminare dal comma per evitare confusioni, è reso superfluo dal richiamo al Regolamento (CE) n. 765 del 2008, che, riconoscendo l'European Cooperation for Accreditation – EA – come struttura organizzativa di riferimento per l'accreditamento a livello europeo, ne adotta gli accordi multilaterali di mutuo riconoscimento delle valutazioni di conformità (EA MLA – Multilateral Agreements).

Tali accordi costituiscono una misura concreta di supporto alla libera circolazione dei beni, che fa sì che le valutazioni di conformità rilasciate da Organismi di Valutazione della Conformità accreditati da Enti aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento siano accettate in tutti i Paesi i cui Enti di accreditamento aderiscono ai medesimi accordi.

Le garanzie fornite dagli accordi sono costituite innanzitutto dall'impegno al rispetto di norme uguali per tutti e dal controllo incrociato operato tra gli Enti di accreditamento che li sottoscrivono (c.d. peer assessment); queste prassi garantiscono, con elevato livello di fiducia, l'omogeneità delle valutazioni di conformità emesse dai soggetti accreditati.

ART. 82 (RAPPORTI DI PROVA, CERTIFICAZIONE E ALTRI MEZZI DI PROVA)

Emendamento

Al termine del comma 2, prima del punto, aggiungere:

“con prove fornite da Soggetti dei quali sia valutata la terzietà e indipendenza rispetto all'Operatore economico e che possano dimostrare di esercitare professionalmente e con competenza l'attività che determina la prova”.

Motivazione

Anche in questo caso, l'attuale formulazione dell'art. 82 comma 2 costituisce la pedissequa trasposizione dell'art. 44 par. 2 della Direttiva 2014/24/UE. Si ritiene, tuttavia, che l'operatività delle stazioni appaltanti risulterebbe più semplice e i contenziosi meno frequenti se venisse fornita dalla norma, nel pieno rispetto del precetto europeo, un'opportuna specificazione degli elementi indefettibili per poter considerare la prova alternativa “appropriata”.

La valutazione di conformità rilasciata da soggetto accreditato, difatti, è l'espressione di un sistema di garanzie riconosciuto dal Regolamento (CE) n. 765 del 2008.

Il Regolamento ha individuato nel sistema internazionale della valutazione di conformità lo strumento più adatto a garantire la sicurezza e la qualità di beni e servizi.

L'Unione Europea, conseguentemente, benché il sistema di accreditamento della certificazione sia nato da esigenze del sistema economico e organizzato in forma privata volontaria, ha previsto che vi si faccia normalmente ricorso per garantire l'affidabilità delle certificazioni che spesso “devono” accompagnare i prodotti e i servizi sul Mercato Unico (ad es. Marcatura CE). In tal modo gli Enti di accreditamento agiscono, tra l'altro, a supporto e su delega delle Pubbliche Amministrazioni, secondo il principio di sussidiarietà.

Le garanzie e l'autorevolezza offerte da una valutazione di conformità accreditata sono pertanto difficilmente possedute da altri mezzi di prova.

In considerazione del fatto che i soggetti accreditati sono periodicamente assoggettati alla verifica dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'accreditamento, i soggetti che forniscono tali mezzi alternativi dovrebbero almeno dimostrare le caratteristiche principali degli Organismi di Valutazione della Conformità accreditati: professionalità, terzietà e indipendenza.

Diversamente, lungi dal garantire l'apertura alla concorrenza e lo sviluppo del sistema europeo, la previsione condurrebbe ad una riduzione della qualità delle commesse pubbliche ed una ingiustificata disparità di trattamento tra gli Operatori economici, oltre a favorire lo svilupparsi di contenziosi in ordine all'adeguatezza dei mezzi ammessi dalle stazioni appaltanti.

ART. 84 (SISTEMA UNICO DI QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI)

Emendamento

Alla fine del comma 1, dopo il punto, aggiungere:

“Per poter conseguire l'autorizzazione, gli Organismi di Attestazione devono essere accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.”.

Motivazione

L'idoneità della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 a definire i requisiti per il funzionamento delle SOA è stata confermata anche da ANAC, che la richiama per lo stesso scopo nel "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”.

Si ritiene che, laddove ANAC potesse avvalersi della qualificazione conseguita dalle SOA sulla base dell'accreditamento al fine di autorizzarne l'operato, verrebbero liberate significative risorse per la più pregnante funzione di vigilanza sull'attività delle stesse.

La delicatezza del ruolo svolto dalle SOA appare in tutta la sua evidenza laddove si consideri che, anche nel nuovo contesto normativo, è mantenuto il sistema "unico" di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e l'attestazione rilasciata dalla SOA si pone, quindi, come requisito necessario e al contempo generalmente sufficiente a garantire l'effettiva qualificazione dei predetti Operatori economici.

Un sistema autorizzatorio così costruito, basato quindi sull'accreditamento, è adottato, già da tempo, da diverse Pubbliche Amministrazioni, in virtù di apposite convenzioni stipulate con ACCREDIA.

Al fine di consentire il passaggio graduale al nuovo sistema di autorizzazione, potrebbe ipotizzarsi che lo stesso non entri in vigore immediatamente, ma dopo un periodo transitorio di 12-18 mesi, per consentire alle SOA di conseguire l'accreditamento.

ART. 87 (CERTIFICAZIONE DELLE QUALITÀ)

Emendamento

Sostituire la rubrica con: "(Valutazioni di conformità)".

Conseguentemente:

Nell'articolo sostituire ovunque ricorra il sostantivo "certificati" con "valutazioni di conformità".

Motivazione

L'articolo, pur costituendo la pedissequa trasposizione dell'art. 62 della Direttiva 2014/24/UE, reca una differente rubrica. Come già osservato, il riferimento a "certificazione delle qualità" è limitativo e foriero di possibili incertezze interpretative. Si ritiene essenziale l'utilizzo corretto dei termini tecnici laddove si affrontino, nelle disposizioni di legge, questioni per l'appunto tecniche. Diversamente, il rischio è quello di determinare negli operatori incertezze operative che, oltre a generare inefficienze, stimolano il contenzioso.

Ad avviso di ACCREDIA, laddove si versi in queste ipotesi, il Legislatore non deve sentirsi vincolato ai termini – eventualmente impropri – utilizzati dal Legislatore europeo (o dalla traduzione italiana del precetto europeo) ma, al contrario, deve sentirsi libero, nel rispetto della disposizione sostanziale, di utilizzare il linguaggio tecnicamente corretto.

La disposizione di cui si propone l'emendamento, richiama generici "certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità" e inoltre "certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'Operatore Economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale".

Il termine "certificati" non può che essere inteso come sinonimo (improprio) di attestazione formalizzata, ovvero lo specifico atto col quale l'organismo indipendente attesta di aver verificato la presenza di requisiti predeterminati.

Nel contesto della normazione tecnica internazionale cui fa riferimento l'articolo richiamando il Regolamento (CE) n. 765 del 2008 (comma 3), è più corretto pertanto utilizzare, al posto del termine "certificazioni", l'espressione "valutazioni di conformità" che comprende tutte le attività di verifica accreditabili ai sensi del citato Regolamento, e pertanto sia le certificazioni dei sistemi di garanzia della qualità, sia quelle dei sistemi di gestione ambientale.

ART. 87 (CERTIFICAZIONE DELLE QUALITÀ)

Emendamento

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Qualora richiedano la presentazione di valutazioni di conformità rilasciate da Organismi indipendenti per attestare che l'Operatore Economico soddisfa determinate norme di garanzia della conformità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le Stazioni appaltanti si riferiscono al sistema di valutazione della conformità accreditata di cui al Regolamento (CE) n. 765 del 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accREDITamento e la vigilanza del mercato. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della conformità, qualora gli Operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi Operatori Economici, a condizione che gli Operatori Economici dimostrino, con prove fornite da Soggetti, terzi e indipendenti rispetto agli stessi Operatori Economici, che esercitino professionalmente l'attività che determina la prova, che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

Motivazione

Si rimanda alle considerazioni già svolte con riferimento agli emendamenti proposti all'art. 82, in particolare al comma 2. L'articolo, pur costituendo la pedissequa trasposizione dell'art. 62 della Direttiva 2014/24/UE, necessita di alcune opportune precisazioni per fugare incertezze e prevenire contenziosi. L'attuale formulazione della disposizione richiama genericamente "certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità" e "certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale".

Il termine "certificati" non può che essere interpretato come improprio sinonimo di attestazione formalizzata, ovvero dello specifico atto col quale l'Organismo indipendente attesta di aver verificato la presenza di requisiti predeterminati.

Nel contesto della normazione tecnica internazionale cui fa riferimento l'articolo richiamando il Regolamento (CE) n. 765 del 2008 (comma 3), è corretto utilizzare, al posto del termine "certificazioni", l'espressione "valutazioni di conformità", che comprende tutte le attività di verifica accreditabili ai sensi del citato Regolamento. Non solo, quindi, le certificazioni dei sistemi di garanzia della qualità, ma anche quelle dei sistemi di gestione ambientale, per esempio, oggetto del comma 2 dello stesso articolo.

In relazione alle "misure equivalenti di garanzia della conformità" si osserva che la valutazione di conformità rilasciata da soggetto accreditato è l'espressione di un sistema di garanzie riconosciuto dal Regolamento (CE) n. 765 del 2008 che ha individuato nel sistema internazionale della valutazione di conformità lo strumento più adatto a garantire la sicurezza e la qualità di beni e servizi.

L'Unione Europea, infatti, benché il sistema di accREDITamento della certificazione sia nato da esigenze del sistema economico e organizzato in forma privata volontaria, ha previsto che vi si faccia normalmente ricorso per garantire l'affidabilità delle certificazioni che spesso "devono" accompagnare i prodotti e i servizi sul Mercato Unico (ad es. Marcatura CE).

In tal modo gli Enti di accreditamento agiscono, tra l'altro, a supporto e su delega delle Pubbliche Amministrazioni, secondo il principio di sussidiarietà.

Le garanzie e l'autorevolezza offerte da una valutazione di conformità accreditata sono pertanto difficilmente possedute da altri mezzi di prova.

In considerazione del fatto che i soggetti accreditati sono periodicamente assoggettati alla verifica dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'accreditamento, i soggetti che forniscono tali mezzi alternativi dovrebbero almeno dimostrare le caratteristiche principali degli Organismi di Valutazione della Conformità accreditati: professionalità, terzietà e indipendenza. Diversamente, lungi dal garantire l'apertura alla concorrenza e lo sviluppo del sistema europeo, la previsione condurrebbe ad una riduzione della qualità delle commesse pubbliche ed una ingiustificata disparità di trattamento tra gli Operatori economici oltre a favorire lo svilupparsi di contenzioni in ordine all'adeguatezza dei mezzi ammessi dalle stazioni appaltanti.

ART. 87 (CERTIFICAZIONE DELLE QUALITÀ)

Emendamento

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da Organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'Operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o ad altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da Organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.”

Qualora gli Operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli Operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile con prove fornite da soggetti, terzi e indipendenti rispetto agli stessi Operatori economici, che esercitino professionalmente e con competenza l'attività che determina la prova.”

Motivazione

Il riferimento alle certificazioni equivalenti, che si propone di eliminare dal comma per evitare confusioni, è reso superfluo dal richiamo al Regolamento (CE) n. 765 del 2008, che, riconoscendo l'European Cooperation for Accreditation – EA – come struttura organizzativa di riferimento per l'accreditamento a livello europeo, ne adotta gli accordi multilaterali di mutuo riconoscimento delle valutazioni di conformità (EA MLA – Multilateral Agreements). Tali accordi costituiscono una misura concreta di supporto alla libera circolazione dei beni, che fa sì che le valutazioni di conformità rilasciate da Organismi di Valutazione della Conformità accreditati da Enti aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento siano accettate in tutti i Paesi i cui Enti di accreditamento aderiscono ai medesimi accordi.

Anche in questo caso, l'attuale formulazione dell'art. 87 comma 2 costituisce la pedissequa trasposizione dell'art. 62 par. 2 della Direttiva 2014/24/UE. Si ritiene, tuttavia, che l'operatività delle stazioni appaltanti risulterebbe più semplice e i contenziosi meno frequenti se venisse fornita dalla norma, nel pieno rispetto del precetto europeo, un'opportuna specificazione degli elementi indefettibili per poter considerare la prova alternativa "appropriata".

Come già osservato, il Legislatore italiano non deve sentirsi intimorito dall'ipotesi di modificare il tenore letterale delle disposizioni europee, giacché gli emendamenti proposti in realtà non modificano affatto la ratio delle norme in questione e la loro sostanza ma, al contrario ne correggono le imprecisioni proprio al fine di garantirne l'efficacia.

In relazione alle "misure equivalenti di garanzia della conformità" si osserva che la valutazione di conformità rilasciata da Soggetto accreditato è l'espressione di un sistema di garanzie riconosciuto dal Regolamento (CE) n. 765 del 2008 che ha individuato nel sistema internazionale della valutazione di conformità lo strumento più adatto a garantire la sicurezza e la qualità di beni e servizi.

L'Unione Europea, infatti, benché il sistema di accreditamento della certificazione sia nato da esigenze del sistema economico e organizzato in forma privata volontaria, ha previsto che vi si faccia normalmente ricorso per garantire l'affidabilità delle certificazioni che spesso "devono" accompagnare i prodotti e i servizi sul Mercato Unico (ad es. Marcatura CE). In tal modo gli Enti di accreditamento agiscono, tra l'altro, a supporto e su delega delle Pubbliche Amministrazioni, secondo il principio di sussidiarietà.

Le garanzie e l'autorevolezza offerte da una valutazione di conformità accreditata sono pertanto difficilmente possedute da altri mezzi di prova.

In considerazione del fatto che i Soggetti accreditati sono periodicamente assoggettati alla verifica dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'accREDITamento, i soggetti che forniscono tali mezzi alternativi dovrebbero almeno dimostrare le caratteristiche principali degli Organismi di Valutazione della Conformità accreditati: professionalità, terzietà e indipendenza. Diversamente, lungi dal garantire l'apertura alla concorrenza e lo sviluppo del sistema europeo, la previsione condurrebbe ad una riduzione della qualità delle commesse pubbliche ed una ingiustificata disparità di trattamento tra gli Operatori economici oltre a favorire lo svilupparsi di contenzioni in ordine all'adeguatezza dei mezzi ammessi dalle stazioni appaltanti.

ART. 87 (CERTIFICAZIONE DELLE QUALITÀ)

Emendamento

Al comma 3 sostituire "certificati rilasciati" con "valutazioni di conformità rilasciate".

Motivazione

Il termine "certificati", come più volte sottolineato, non può che essere inteso come sinonimo (improprio) di attestazione formalizzata, ovvero lo specifico atto col quale l'Organismo indipendente attesta di aver verificato la presenza di requisiti predeterminati.

In relazione ai Criteri Ambientali Minimi, cui si collega il richiamato comma 2 dell'art. 34, si rileva che la conformità può essere riferita a parametri il cui possesso è dimostrato da valutazioni di conformità rilasciate sotto accreditamento, di tipo diverso dalle certificazioni, ad esempio le dichiarazioni ambientali di prodotto.

E' evidente, dunque, che l'utilizzo del solo termine "certificazione" potrebbe trarre in inganno gli operatori e le stazioni appaltanti ed offrire il fianco a strumentalizzazioni e a contenziosi.

Deve, quindi, utilizzarsi, al posto del termine "certificazioni", l'espressione "valutazioni di conformità" che comprende tutte le attività di verifica accreditabili ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008, citato nello stesso comma.

ART. 87 (CERTIFICAZIONE DELLE QUALITÀ)

Emendamento

Al comma 3 eliminare alla fine del comma la frase "in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000".

Motivazione

Il richiamo, nello stesso comma, al Regolamento (CE) n. 765 del 2008, che a sua volta richiama l'European Cooperation for Accreditation - EA - come riferimento del sistema di accreditamento, rende superflua ogni specificazione delle norme tecniche disciplinanti tali attività, poiché il sistema normativo cui fa riferimento EA è univoco, e comprende anche la serie di norme ISO 17000.

ART. 90 (ELENCHI UFFICIALI DI OPERATORI ECONOMICI RICONOSCIUTI E CERTIFICAZIONI)

Emendamento

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Gli Operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una valutazione di conformità rilasciata da Organismo accreditato per l'esecuzione di tale valutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, di cui all'allegato XIII, possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione o la valutazione di conformità rilasciata dall'Organismo di valutazione accreditato. Tali certificati di iscrizione e/o valutazioni di conformità indicano le referenze che consentono l'iscrizione negli elenchi o il rilascio della valutazione di conformità nonché la relativa classificazione."

Motivazione

Il termine "certificati" è impropriamente utilizzato come sinonimo di "attestazione formalizzata", ovvero l'atto col quale l'Organismo indipendente attesta di aver verificato la presenza di requisiti predeterminati.

Nel contesto della normazione tecnica internazionale, cui si riferisce l'articolo richiamando il Regolamento (CE) n. 765 del 2008 (comma 3), è corretto utilizzare, al posto del termine "certificazioni", l'espressione "valutazioni di conformità" che comprende tutte le attività di verifica accreditabili ai sensi del citato Regolamento.

ART. 90 (ELENCHI UFFICIALI DI OPERATORI ECONOMICI RICONOSCIUTI E CERTIFICAZIONI)

Emendamento

Al comma 2 sostituire ovunque ricorra il termine "certificazione" con "valutazione della conformità".

Motivazione

Il termine "certificazione" è impropriamente utilizzato come sinonimo di "attestazione formalizzata", ovvero l'atto col quale l'Organismo indipendente attesta di aver verificato la presenza di requisiti predeterminati.

Nel contesto della normazione tecnica internazionale, cui si riferisce l'articolo richiamando il Regolamento (CE) n. 765 del 2008 (comma 3), è corretto utilizzare, al posto del termine "certificazioni", l'espressione "valutazioni di conformità" che comprende tutte le attività di verifica accreditabili ai sensi del citato Regolamento.

ART. 90 (ELENCHI UFFICIALI DI OPERATORI ECONOMICI RICONOSCIUTI E CERTIFICAZIONI)

Emendamento

Al comma 3 sostituire l'espressione "il certificato" con "la valutazione di conformità".

Motivazione

Il termine "certificato" è impropriamente utilizzato come sinonimo di "attestazione formalizzata", ovvero l'atto col quale l'Organismo indipendente attesta di aver verificato la presenza di requisiti predeterminati.

Nel contesto della normazione tecnica internazionale, cui si riferisce l'articolo richiamando il Regolamento (CE) n. 765 del 2008 (comma 3), è corretto utilizzare, al posto del termine "certificato", l'espressione "valutazione di conformità" che comprende tutte le attività di verifica accreditabili ai sensi del citato Regolamento.

ART. 90 (ELENCHI UFFICIALI DI OPERATORI ECONOMICI RICONOSCIUTI E CERTIFICAZIONI)

Emendamento

Al comma 4 sostituire l'espressione "del certificato rilasciato" con "di una valutazione di conformità rilasciata" e l'espressione "organismo di certificazione" con "organismo di valutazione della conformità".

Motivazione

Il termine "certificato" non può che essere inteso come sinonimo (improprio) di "attestazione formalizzata", ovvero lo specifico atto col quale l'Organismo indipendente attesta di aver verificato la presenza di requisiti predeterminati.

Nel contesto della normazione tecnica internazionale, cui fa riferimento l'articolo richiamando il Regolamento (CE) n. 765 del 2008 (comma 1), è più corretto pertanto utilizzare, al posto del termine "certificato" e "certificazione", l'espressione "valutazione di conformità" che comprende tutte le attività di verifica accreditabili ai sensi del citato Regolamento, così come il loro esito. Per lo stesso motivo, il riferimento agli organismi che rilasciano tali valutazioni di conformità è più corretto quando formulato con l'espressione "organismo di valutazione della conformità".

ART. 90 (ELENCHI UFFICIALI DI OPERATORI ECONOMICI RICONOSCIUTI E CERTIFICAZIONI)

Emendamento

Al comma 5 sostituire l'espressione "certificazione" con "valutazione di conformità".

Motivazione

Il termine "certificazione" non può che essere inteso come sinonimo (improprio) di "attestazione formalizzata", ovvero lo specifico atto col quale l'Organismo indipendente attesta di aver verificato la presenza di requisiti predeterminati.

Nel contesto della normazione tecnica internazionale, cui fa riferimento l'articolo richiamando il Regolamento (CE) n. 765 del 2008 (comma 1), è più corretto pertanto utilizzare, al posto del termine "certificato" e "certificazione", l'espressione "valutazione di conformità" che comprende tutte le attività di verifica accreditabili ai sensi del citato Regolamento, così come il loro esito.

ART. 90 (ELENCHI UFFICIALI DI OPERATORI ECONOMICI RICONOSCIUTI E CERTIFICAZIONI)

Emendamento

Sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti all'articolo 87 e, ove applicabile, all'articolo 86 devono risultare dall'elenco ufficiale o dalla valutazione di conformità.

Gli Operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento l'iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevole, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell'Amministrazione o Ente che redige l'elenco o dell'Organismo di valutazione della conformità competente.

Motivazione

Il testo sostituito sembra non avere una coerenza interna né rispetto al contenuto degli articoli cui fa riferimento. La riorganizzazione che si propone rispetta la ratio del precetto, che richiede che l'iscrizione all'elenco, come atto formale e documentato, così come l'atto che attesta la valutazione di conformità, riportino gli estremi per identificare i requisiti per i quali costituiscono la prova.

Il termine "certificato" non può che essere inteso come sinonimo (improprio) di "attestazione formalizzata", ovvero lo specifico atto col quale l'Organismo indipendente attesta di aver verificato la presenza di requisiti predeterminati.

Nel contesto della normazione tecnica internazionale, cui fa riferimento l'articolo richiamando il Regolamento (CE) n. 765 del 2008 (comma 1), è più corretto pertanto utilizzare, al posto del termine "certificato" e "certificazione", l'espressione "valutazione di conformità" che comprende tutte le attività di verifica accreditabili ai sensi del citato Regolamento, così come il loro esito. Per lo stesso motivo, il riferimento agli organismi che rilasciano tali valutazioni di conformità è più corretto quando formulato con l'espressione "organismo di valutazione della conformità".

ART. 90 (ELENCHI UFFICIALI DI OPERATORI ECONOMICI RICONOSCIUTI E CERTIFICAZIONI)

Emendamento

Sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. L'iscrizione in elenchi ufficiali o la valutazione di conformità non possono essere imposte agli Operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova equivalenti alle valutazioni di conformità, forniti da soggetti, terzi e indipendenti rispetto all'Operatore economico, che esercitino professionalmente con competenza l'attività che determina la prova."

Motivazione

La previsione riproduce il comma 7 dell'art. 64 della Direttiva 2014/24/UE. Il termine "certificati", tuttavia, deve necessariamente intendersi come improprio sinonimo di "attestazione formalizzata", ovvero lo specifico atto col quale l'Organismo indipendente attesta di aver verificato la presenza di requisiti predeterminati.

Nel contesto della normazione tecnica internazionale cui fa riferimento l'articolo, richiamando il Regolamento (CE) n. 765 del 2008 (comma 1), è corretto utilizzare, al posto del termine "certificati" e "certificazione", l'espressione "valutazione/i di conformità" che comprende tutte le attività di verifica accreditabili ai sensi del citato Regolamento, così come il loro esito.

Il riferimento ai "certificati equivalenti", che si propone di eliminare dal comma per evitare confusioni, è reso superfluo dal richiamo al Regolamento (CE) n. 765 del 2008, che, riconoscendo l'European Cooperation for Accreditation – EA – come struttura organizzativa di riferimento per l'accREDITamento a livello europeo, ne adotta gli accordi multilaterali di mutuo riconoscimento delle valutazioni di conformità (EA MLA – Multilateral Agreements).

Tali accordi costituiscono una misura concreta di supporto alla libera circolazione dei beni, che fa sì che le valutazioni di conformità rilasciate da Organismi di Valutazione della Conformità accREDITati da Enti aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento siano accettate in tutti i Paesi i cui Enti di accREDITamento aderiscono ai medesimi accordi.

In relazione agli "altri mezzi di prova equivalenti" si osserva che la valutazione di conformità rilasciata da soggetto accREDITato è l'espressione di un sistema di garanzie riconosciuto dal Regolamento (CE) n. 765 del 2008 che ha individuato nel sistema internazionale della valutazione di conformità lo strumento più adatto a garantire la sicurezza e la qualità di beni e servizi.

L'Unione Europea, infatti, benché il sistema di accREDITamento della certificazione sia nato da esigenze del sistema economico e organizzato in forma privata volontaria, ha previsto che vi si faccia normalmente ricorso per garantire l'affidabilità delle certificazioni che spesso "devono" accompagnare i prodotti e i servizi sul Mercato Unico (ad es. Marcatura CE). In tal modo gli Enti di accREDITamento agiscono, tra l'altro, a supporto e su delega delle Pubbliche Amministrazioni, secondo il principio di sussidiarietà.

Le garanzie e l'autorevolezza offerte da una valutazione di conformità accREDITata sono pertanto difficilmente possedute da altri mezzi di prova.

In considerazione del fatto che i soggetti accREDITati sono periodicamente assoggettati alla verifica dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'accREDITamento, i soggetti che forniscono tali mezzi alternativi dovrebbero almeno dimostrare le caratteristiche principali degli Organismi di Valutazione della Conformità accREDITati: professionalità, terzietà e indipendenza. Diversamente, lungi dal garantire l'apertura alla concorrenza e lo sviluppo del sistema europeo, la previsione condurrebbe ad una riduzione della qualità delle commesse pubbliche ed una ingiustificata disparità di trattamento tra gli Operatori economici oltre a favorire lo svilupparsi di contenzioni in ordine all'adeguatezza dei mezzi ammessi dalle stazioni appaltanti.

ART. 93 (GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA)

Emendamento

Il comma 7 è così sostituito:

"7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli Operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, per il settore pertinente all'attività per cui la garanzia è prestata, da Organismi accREDITati per lo specifico scopo ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli Operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli Operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, per il settore pertinente all'attività per cui la garanzia è prestata, entrambe emesse da Organismi accreditati, per lo specifico scopo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli Operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ottenuto in conformità al Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli Operatori economici che sviluppano, per i lavori, servizi o forniture oggetto del contratto, un inventario di gas ad effetto serra in conformità alla norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto in conformità alla norma UNI ISO/TS 14067, entrambe convalidate da un Organismo di Verifica accreditato, per lo specifico scopo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'Operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli Operatori Economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 o di almeno una delle seguenti certificazioni rilasciate da Organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008:

- certificazione OHSAS 18001 del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- certificazione UN CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;
- certificazione UNI CEI 11352 gestione dell'energia - rilasciate a Società che forniscono servizi energetici (ESCo);
- certificazione UNI ISO 37001 dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione;
- certificazione UNI/PdR 18:2016 della responsabilità sociale delle Organizzazioni.”

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Motivazione

Ritenendo che il Legislatore abbia inteso riconoscere la riduzione delle garanzie all'Operatore economico che dimostri un comportamento virtuoso in tema di gestione dei suoi processi, con attenzione ad aspetti qualitativi, ambientali, energetici, di sicurezza, sociali e legali, ACCREDIA, ritiene opportuno, laddove possibile, fare menzione espressa dell'accREDITamento anche per le valutazioni di conformità per le quali lo stesso non era stato richiamato, con lo scopo di garantire che tali riduzioni delle garanzie siano concesse ai soggetti i cui requisiti di virtuosità siano dimostrati con il massimo grado di affidabilità.

La soppressione del riferimento alla certificazione in conformità alla norma SA 8000, è motivata dal fatto che si tratta di una norma privata, emessa dall'istituto di ricerca americano SAI e certificata da Organismi autorizzati a tale scopo dall'istituto stesso e pertanto al di fuori del sistema di accREDITamento richiamato nel Regolamento (CE) n. 765 del 2008.

In un quadro normativo quale quello sugli Appalti, che ha una necessaria impronta europea e intende predisporre per la Pubblica Amministrazione le massime garanzie disponibili nell'allocatione delle sue risorse, riteniamo che sarebbe auspicabile utilizzare, anche in relazione ai sistemi agevolativi, riferimenti alla normazione internazionale, qual è la ISO 26000 - Guida alla responsabilità sociale.

Tuttavia la ISO 26000, in quanto formulata come linea guida, è un documento che non è possibile prendere a riferimento per emettere una certificazione. Con l'intento di mantenere una misura di agevolazione per gli Operatori che manifestano attenzione agli aspetti di responsabilità sociale, abbiamo quindi inserito nel testo emendato la prassi di riferimento, UNI/PdR 18:2016, un documento preliminare alla stesura di una norma tecnica, formulato in modo da costituire il riferimento per l'emissione di una valutazione di conformità.

Abbiamo infine proposto nell'emendamento che sia applicata una riduzione delle garanzie anche agli Operatori che ottengono una certificazione sotto accREDITamento del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (conforme alla norma UNI ISO 37001) che ci sembra in linea con le intenzioni del Legislatore di premiare l'impegno a istituire sistemi di garanzia della legalità dei comportamenti aziendali, manifestato con la citazione del rating di legalità tra i requisiti premianti.

ALLEGATO XVII

Emendamento

Aggiungere al termine del testo della lettera k) punto ii):

"Sono ricompresi tra i certificati anche le valutazioni di conformità, rilasciate da Organismi accREDITati, quali:

- *certificazioni di sistemi di gestione;*
- *certificazioni di prodotto/servizio (in base a norme tecniche emesse da Enti di Normazione o soggetti privati, su prodotti e servizi di qualunque tipo);*
- *certificazioni di personale;*

- *dichiarazioni ambientali di prodotto;*
- *verifiche dei gas effetto serra;*
- *verifiche dei sistemi di calcolo delle Carbon Footprint;*
- *rapporti di ispezione;*
- *rapporti di prova;*
- *certificati di taratura;*

e gli accreditamenti rilasciati a:

- *Organismi di Certificazione e Ispezione;*
- *Laboratori di prova;*
- *Laboratori di taratura;*
- *Laboratori Medici;*
- *Organizzatori di circuiti interlaboratorio;*
- *Produttori di materiali di riferimento.*

Motivazione

L'allegato in commento costituisce la trasposizione letterale dell'allegato XII della Direttiva 2014/24/UE. Come già osservato, il Legislatore italiano non deve sentirsi intimorito dall'ipotesi di modificare il tenore letterale delle disposizioni europee, giacché gli emendamenti proposti in realtà non modificano affatto la ratio delle norme in questione e la loro sostanza ma, al contrario, attraverso l'esemplificazione meramente indicativa e non esaustiva degli strumenti di valutazione della conformità oggi esistenti nell'ambito del perimetro del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) 765 del 2008, possono offrire un adeguato supporto alle stazioni appaltanti nel redigere i bandi di gara e/o nel valutare i mezzi di prova ricevuti.

Ritenendo, quindi, che la ratio delle prescrizioni contenute nelle Direttive Europee recepite attraverso il D. Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici, sia di garantire alla Pubblica Amministrazione il più alto grado di affidabilità dei lavori, forniture e servizi che appalta, appare opportuno, allo scopo di aumentare la chiarezza dei documenti che supportano l'applicazione del Decreto Legislativo, fornire un quadro esteso delle valutazioni di conformità che, allo stato, possono costituire mezzi di prova della rispondenza ai requisiti richiesti dell'Operatore economico o dei prodotti/servizi che fornisce.